



Il Ministro della Difesa

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il "Codice dell'ordinamento militare", d'ora innanzi "Codice" e, in particolare, l'articolo 1826-*bis*, così come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante "*Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244*", il quale, più nel dettaglio:

- al comma 1, dispone "*Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali ...*" l'istituzione di un fondo volto ad attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario e a "*riconoscere, solo a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi*";

- al comma 2, prevede che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti annualmente i criteri per l'attribuzione, le modalità applicative e le misure dei compensi introdotti ai sensi del comma 1;

- ai commi 3 e 4 stabilisce, infine, che "*In fase di prima applicazione il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le risorse derivanti da:*

a) *riduzione del fondo di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001 n. 86, pari a euro 7 milioni a decorrere dall'anno 2018;*

b) *quota parte dei risparmi derivanti dalle misure di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, pari a: euro 8,6 milioni per l'anno 2018, euro 10,5 milioni per l'anno 2019, euro 9,5 milioni per l'anno 2020, euro 9,9 milioni per l'anno 2021, euro 11,1 milioni per l'anno 2022, euro 10,2 milioni per l'anno 2023, euro 9,6 milioni per l'anno 2024, euro 9,5 milioni per l'anno 2025, euro 9,5 milioni a decorrere dall'anno 2026.*", e che le disponibilità del fondo possono essere altresì integrate con "*eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato nonché dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione.*";

Visto

il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 e, in particolare, l'articolo 11, comma 14, a mente del quale a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono estese agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, le



seguenti disposizioni di recepimento del provvedimento di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale militare non dirigente delle Forze armate:

- a) articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302;
- b) articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171;
- c) articoli 9, 10, 11, commi 6, 7, 8 e 9, 14, comma 8, 16, comma 1 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52;

Considerato

che agli oneri discendenti dal presente decreto si provvede:

- a) mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al citato articolo 1826-*bis*, comma 3, del Codice, sul quale gravano anche gli oneri recati dal decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 16 luglio 2021, adottato a mente dello stesso articolo 1826-*bis*, registrato alla Corte dei conti – Ufficio controllo atti Ministero Difesa – Reg. n. 2402 in data 9 agosto 2021, concernente “*istituzione dei Compensi forfettari di impiego e di guardia per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali delle Forze armate volti a fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo*”;
- b) con le eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato nonché dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione, in attuazione del comma 4 del citato articolo 1826-*bis* del Codice;

Ritenuto

che gli specifici compensi da istituire a mente del citato articolo 1826-*bis*, comma 1, del Codice, a favore dei maggiori e dei tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nell'ottica e in linea con la “*dirigenzializzazione*” dei destinatari avvenuta a mente del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono definiti quali incentivi alla valorizzazione delle specifiche funzioni di comando e controllo, di direzione, di indirizzo e di coordinamento delle unità dipendenti, nell'ambito dei programmi complessi di approntamento dello strumento militare a garanzia della sicurezza internazionale e della difesa del Paese nonché nella più generale prospettiva dell'efficientamento dei servizi istituzionali;

Considerato

che lo strumento per rilevare periodicamente le prestazioni, le attitudini, il rendimento e i risultati conseguiti dal personale militare, in relazione all'incarico ricoperto e al raggiungimento dei qualificati obiettivi istituzionali assegnati a ciascuna unità organizzativa delle Forze armate e diretta dal personale con il grado di maggiore e tenente colonnello, è costituito dalla documentazione caratteristica, ai sensi degli articoli 1025 e 1026 del Codice e dell'articolo 688 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il “*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”, d'ora innanzi “TUOM”;

Valutato

pertanto, di dover considerare quale indicatore del rendimento professionale e dei risultati conseguiti, ai fini dell'attribuzione dei compensi di cui al presente decreto, la documentazione caratteristica del maggiore e tenente colonnello e, in particolare, la qualifica finale di “eccellente” ivi riportata;



- Visti** i decreti del Ministro della difesa adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernenti, rispettivamente per l'anno 2018, per l'anno 2019 e per l'anno 2020, l'attribuzione degli specifici compensi di funzione per maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica:
- 1° agosto 2019, registrato alla Corte dei conti – Ufficio controllo atti Ministeri Interno e Difesa – Reg. n. 1851, in data 5 agosto 2019;
 - 28 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti – Ufficio controllo atti Ministeri Interno e Difesa – Reg. n. 189, in data 25 gennaio 2021;
 - 14 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti – Ufficio controllo atti Ministeri Interno e Difesa – Reg. n. 309, in data 7 febbraio 2022;
- Considerato** che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto interministeriale 14 gennaio 2022, le risorse residue, rese disponibili per l'esercizio finanziario 2021, ammontano complessivamente a euro 962.074 lordo Stato, di cui euro 561.792 attestata sullo Stato di previsione del Ministero della difesa ed euro 400.282 attestata sullo Stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- Viste** le informative agli organismi della Rappresentanza militare di cui alle lettere dello Stato maggiore della difesa prot. M_D A0D32CC REG2022 0036947 in data 1° febbraio 2022, prot. M_D A0D32CC REG2022 0254475 in data 27 giugno 2022 e prot. M_D A0D32CC REG2022 0287852 in data 27 luglio 2022;
- Viste** le delibere n. 61/XII in data 9 febbraio 2022 e n. 81/XII in data 28 giugno 2022 del Consiglio Centrale della Rappresentanza Militare – Comparto Difesa;
- Vista** la proposta del Capo di stato maggiore della Difesa come da lettera protocollo n. M_D A0D32CC REG2022 0289871 in data 28 luglio 2022,

DECRETA

Articolo 1

(Specifici compensi per maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti)

1. Per l'anno 2021, nella più generale prospettiva dell'efficientamento dei servizi istituzionali, a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, preposti all'espletamento di funzioni di comando e controllo, di direzione, di indirizzo e di coordinamento delle unità dipendenti, è attribuito uno specifico compenso di funzione calcolato su base mensile e corrisposto in unica soluzione l'anno successivo a quello di riferimento, le cui misure lorde base sono stabilite nella Tabella A allegata al presente decreto e di esso costituente parte integrante.

Articolo 2

(Presupposti, criteri per l'attribuzione e modalità applicative)

1. Il compenso di cui all'articolo 1 spetta al personale militare ivi indicato che nell'ambito dei programmi complessi di approntamento dello strumento militare a garanzia della sicurezza internazionale e della difesa del Paese:

a) svolge le funzioni appresso indicate connesse alla realizzazione degli obiettivi strategici delle Forze armate e dell'amministrazione della Difesa:

- staff, consulenza, informazione e supporto alle autorità sovraordinate;
- concorso ai processi decisionali, organizzativi e di efficientamento interno dell'organizzazione;
- operazioni, reclutamento, formazione, addestramento, stato giuridico, disciplina e impiego del personale;
- supporto logistico e tecnico-amministrativo alle attività operative, addestrative, formative, di consulenza e di staff;
- pianificazione, programmazione, monitoraggio e gestione delle forze, dei materiali e delle risorse finanziarie;

b) opera stabilmente per il più efficace conseguimento dei fini istituzionali e dimostra un elevato rendimento professionale attestato dalla qualifica di "eccellente" riportata nell'ultima valutazione caratteristica del periodo di riferimento. Se nei riguardi del personale interessato non sia stata redatta alcuna scheda valutativa recante la qualifica finale, il Comandante di corpo, ai soli fini dell'attribuzione del compenso, valuta se i giudizi formulati nei rapporti informativi o negli altri documenti equivalenti siano equiparabili a quello di "eccellente".

2. Il compenso di cui all'articolo 1 non spetta al personale che, a prescindere dalla qualifica conseguita nelle valutazioni caratteristiche, sia stato, nell'anno di riferimento, destinatario di provvedimenti comminatori di:

- a) sospensione precauzionale dall'impiego;
- b) una qualsiasi fra le sanzioni disciplinari di stato;
- c) sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore.

3. Ove i provvedimenti di cui al comma 2, lettere da a) a c) siano caducati da una decisione definitiva dell'Autorità giurisdizionale amministrativa, ovvero perché la vicenda penale causa della sospensione precauzionale dall'impiego si è conclusa con sentenza definitiva di assoluzione con le formule "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", il compenso è corrisposto per i mesi di effettivo servizio prestato nell'anno.

4. Il compenso di cui all'articolo 1 non spetta al personale per le mensilità in cui risulta, per almeno 15 giorni calendariali:

- a) inviato in missione all'estero ai sensi degli articoli 1807, 1808 e 1809 del Codice;
- b) in servizio ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114.

5. Il compenso di cui all'articolo 1 non è maturato per i mesi calendariali dell'anno di riferimento nei quali il personale interessato ha prestato servizio per un periodo inferiore o uguale a quindici giorni, ancorché non continuativi, quando l'assenza dal servizio risulta connessa a:

- a) licenza straordinaria;
- b) infermità;
- c) frequenza di corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di Forza armata o interforze, nonché presso le università o all'estero;
- d) assenza ingiustificata dal servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127;
- e) sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172.

6. La misura del compenso base di cui all'articolo 1 è maggiorata del:

- a) 40 per cento per il personale percettore dell'indennità supplementare di comando di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78;
- b) 70 per cento per il personale che ricopre un incarico:
 - 1) tabellare superiore al grado rivestito;
 - 2) di comando ma non è percettore della relativa indennità di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78.



7. Le misure lorde del compenso di cui all'articolo 1, maggiorate secondo le percentuali di cui al comma 6, sono riportate nella Tabella B allegata al presente decreto e di esso costituente parte integrante.

Articolo 3
(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Per il corrente esercizio finanziario, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a complessivi euro 6.048.454,06, si provvede:

a) quanto a euro 5.176.154,68, mediante l'utilizzo delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 1826-bis, commi 3 e 4, del Codice, ripartiti sui pertinenti capitoli di "cedolino unico" dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

b) quanto a euro 872.299,38, mediante l'utilizzo dei residui, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale 14 gennaio 2022, ripartiti sui pertinenti capitoli di "cedolino unico" dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per euro 561.792, e sullo Stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per euro 310.507,38.

2. Eventuali risorse residue sono destinate in via prioritaria a finanziare esigenze relative ad annualità future.

3. Il decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 1° agosto 2019, richiamato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto è sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

Roma, **21 DIC. 2022**

IL MINISTRO DELLA DIFESA



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



Difesa
Reg. ALLA CORTE DEI CONTI
Addi 25 GEN 2023
Reg. n. Fog. n. 238

IL CONSIGLIERE



**SPECIFICO COMPENSO DI FUNZIONE
PER MAGGIORI E TENENTI COLONNELLI – COMPENSO BASE**

GRADO	IMPORTI MENSILI LORDI	IMPORTI ANNUALI LORDI
Tenente Colonnello (e gradi corrispondenti)	€ 30,00	€ 360,00
Maggiore (e gradi corrispondenti)	€ 20,00	€ 240,00



**SPECIFICO COMPENSO DI FUNZIONE
PER MAGGIORI E TENENTI COLONNELLI - MAGGIORAZIONI**

GRADO	IMPORTI MENSILI LORDI MAGGIORATI AL 40%	IMPORTI ANNUALI LORDI	IMPORTI MENSILI LORDI MAGGIORATI AL 70%	IMPORTI ANNUALI LORDI
Tenente Colonnello (e gradi corrispondenti)	€ 42,00	€ 504,00	€ 51,00	€ 612,00
Maggiore (e gradi corrispondenti)	€ 28,00	€ 336,00	€ 34,00	€ 408,00

